

DELIBERA N. 2/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ GRUPPO TV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “ITALIA TV LOMBARDIA”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 9 E DI CUI ALL’ART.
37, COMMA 1, DEL D. LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177, IN COMBINATO
DISPOSTO CON GLI ARTT. 3, COMMI 1 E 2, E
5-TER, COMMI 1 E 3, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 07/20 - PROC. 42/20/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.696/20/CONS;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE n. 07/20 del 2 settembre 2020 (prot. n. 0001507 LM 3.3.3/16 202000375), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato

alla società Gruppo TV S.r.l. con sede legale in Castelverde (CR) 26022, via Lago Gerundo 29, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “ITALIA TV LOMBARDIA”, la presunta violazione dell’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, dell’articolo 38, comma 9 del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177, e dell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera 538/01/CSP, per aver trasmesso, nella programmazione della settimana compresa tra il 22 ed il 28 giugno 2020:

- messaggi pubblicitari eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione in violazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 9, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 nelle date ed orari di seguito indicati:

25 giugno 2020, nelle fasce orarie 17-18 (33,2%) e 18-19 (27,2%);

26 giugno 2020, nelle fasce orarie 17-18 (33,3%) e 18-19 (28,4%);

27 giugno 2020, nelle fasce orarie 16-17 (30,7%) e 17-18 (29,3%);

28 giugno 2020, nella fascia oraria 16-17 (33,3%);

- in tutti i giorni oggetto di monitoraggio, continuativamente dalle ore 00:00 (circa) alle ore 6:00 (circa) diverse televendite della “STC”, prive di alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a rendere le comunicazioni commerciali prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione, nonché prive della scritta “*televendita*”, come previsto dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP;

- in tutti i giorni oggetto di monitoraggio ed in orario compreso tra le ore 07:00 e le ore 23:00, numerose televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto (ad esempio: *Lotto Life, Il salotto del Lotto, Lotto Impero, La Donna del Lotto* etc.), nel corso delle quali vengono rivolti espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899) che permangono in sovrimpressione sul teleschermo per ottenere combinazioni da giocare al lotto, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 5 ter, commi 1 e 3, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

2. Deduzioni della società

Dall’esame della documentazione versata in atti non risulta che la società Gruppo TV S.r.l. – cui il citato atto CONTESTAZIONE n. 07/20 del 2 settembre 2020 risulta notificato in pari data – abbia presentato memorie difensive né abbia chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 115 del 14 ottobre 2020, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Lombardia e della documentazione istruttoria versata in atti, sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo “ITALIA TV LOMBARDIA”, delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio

2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9 del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “ITALIA TV LOMBARDIA”, deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per l'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la trasmissione di comunicazioni commerciali non conforme alle prescrizioni normative può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Gruppo TV S.r.l.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 1.094.289 euro e un bilancio in perdita;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9 del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera 538/01/CSP, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00

(milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nella settimana sottoposta a monitoraggio compresa tra il 22 ed il 28 giugno 2020, risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Gruppo TV S.r.l. con sede legale in Castelveverde (CR) 26022, via Lago Gerundo 29, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "ITALIA TV LOMBARDIA", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9 del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 2/21/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 2/21/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba